Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 30 settembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

1966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 244 DEL 30 SETTEMBRE 1966:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1745.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Torre del Greco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Torre del Greco (Napoli) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale « D. Colamarino » di Torre del Greco è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetto alla segreteria d'azienda (triennale) 2 sezioni;

addetto alla contabilità d'azienda (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per

l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica struzione fissato in L. 67.500.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 87. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « D. Colamarino » di Torre del Greco (Napoli)

N. 2 Sezioni per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 Sezione per addetto alla contabilità d'azienda (triennale).
per complessive classi n 9

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Segretario economo	1
4 Applicati	2
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	3
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 225 settimanali	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1965, n. **1746.**

Modifica dell'art. 18 dei decreti presidenziali istitutivi di Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Veduto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi degli Istituti medi;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori degli Istituti e Scuole di istruzione media tecnica;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi di Istituto;

Veduta la legge 25 maggio 1962, n. 545, con cui sono stati determinati i requisiti di anzianità per la partecipazione ai concorsi a posti di preside;

Veduta la legge 14 novembre 1962, n. 1685, concernente le modalità di svolgimento dei suddetti concorsi;

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, recante norme sulla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica istitutivi dei seguenti:

ISTITUTI PROFESSIONALI PER IL COMMERCIO

Agrigento: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2140;

Albano: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2141;

Alessandria: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2142;

Ancona: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1979;

Anzio: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1875;

Arezzo: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1949;

Asti: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2143;

Avellino: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1686;

Bari: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1481;

Barletta: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2144;

Bassano del Grappa: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1948;

Belluno: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1950;

Benevento: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1945;

Bergamo: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1956;

Bologna « Aldrovandi »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1685;

Bologna « Manfredi »: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1957;

Bolzano, lingua italiana: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1974;

Bolzano, lingua tedesca: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1976;

Brescia: decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, n. 1398;

Brindisi: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2146;

Carrara: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1902;

Caserta: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1957;

Catania: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1903;

Catanzaro: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1967;

Città di Castello: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1983;
Como: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1971;
Conegliano: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1970;
Cosenza: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1955;
Crema: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1904;
Cremona: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1959;
Cuneo: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1969;
Empoli: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1905;
Este: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1968;
Fano: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1906;
Ferrara: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1946;
Firenze « Da Verrazzano »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1907;
Firenze « Peruzzi »: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1955;
Firenze « Sassetti »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2149;
Foggia: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2150;
Forlì: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1951;
Frascati: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1980;
Frosinone: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1982;
Genova « Paliano »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2148;
Genova « Bertani »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1955;
Genova « Ruffini »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1922;
Genova-Nervi: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1978;
Genova-Sampierdarena: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2147;
Gorizia: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1919;
Grosseto: decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1960, n. 2017;
Imperia-Oneglia: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1920;
Ivrea: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1684;
Lanciano: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1985;
La Spezia: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1984,
Lecce: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1977;
Livorno: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1908;
Lucca: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2137;
Mantova: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2162;
Marsala: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1926;
Merano: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2161;
Messina: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2136;
Milano « Prisi »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1889;
Milano « Lombardini »: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1993;
Milano « Mazzini »: decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, n. 1448;
Modena: decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, n. 1999;
Molfetta: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1890;
Montevarchi: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2135;
Monza: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1999;
Napoli « Caracciolo »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1977;
Napoli « Fortunato »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1925;
Napoli « Della Porta »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1891;
Napoli « Salvator Rosa »: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1995;
Novi Ligure: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1892;
Novara: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1500;
Padova: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2021;
Palermo: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1924;
Parma: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1893;
Pavia: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2000;
Perugia: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1955, n. 1449;
Pesaro: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1923;
Pescara: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2024;
Piacenza: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1928;
Pisa: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1901;
Pistoia: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1994;
Prato: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2171;
Ragusa: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2001;
Ravenna: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1918;
Reggio Calabria: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1414;
Reggio Emilia: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1954;
Rho: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1449;
Rimini: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1459;

Roma « Buonarroti »: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2007;
Roma « Cesi »: decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 2006;
Roma « Ferrara »: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2002;
Roma « Della Valle »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1973;
Roma « G. Romano »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1877;
Roma « L. Einaudi »: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2008;
Roma « Metastasio »: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1726;
Roma « Carlo Moneta »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2133;
Roma « G. Morosini »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1931;
Roma «U. di Savoia »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1675;
Roma « Vespucci »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1944;
Salerno: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1921;
Saluzzo: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1676;
Sanremo: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1953;
Santa Margherita Ligure: decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 1666;
Sassari: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1952;
Savona: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1953;
Siena: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1927;
Sondrio: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2134;
Taranto: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1965;
Terni: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1930;
Terracina: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1917;
Torino « Giulio »: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1944;
Torino « Bosso »: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1723;
Torre Annunziata: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2163;
Tortona: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2152;
Trani: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1673;
Trapani: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1975;
Trento: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1972;
Treviso: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1947;
Trieste: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2139;
Udine: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1413;
Vercelli: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1956;
Verona: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1958;
Viareggio: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1932;
Vicenza: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1966;
Vigevano: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2151;
Viterbo: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1943;
Voghera: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2138.

ISTITUTI PROFESSIONALI ALBERGHIERI

Abano Terme: decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, n. 1555;
Alassio: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1677;
Bari: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1460;
Chianciano Terme: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1425;
Firenze: decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, n. 1556;
Fiuggi: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2155;
Gardone Riviera: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2014;
Genova: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1483;
Milano: decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 2023;
Montecatini Terme: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1458;
Napoli: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581;
Palermo: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1427;
Recoaro Terme: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1674;
Riccione: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2170;
Rieti: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2116;
Roccaraso: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2018;
Salerno: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2004;
Salsomaggiore: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2009;
San Pellegrino Terme: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2154;
Sassari: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1459;
Senigallia: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1947;
Soverato: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1672;
Stresa: decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, n. 1554;
Torino: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2156;
Varallo Sesia: decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 1686;

ISTITUTI PROFESSIONALI FEMMINILI

Bari: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1926;

Bologna: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 736;

Brescia: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2168;

Catania: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1682;

Firenze: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 732;

Forlì: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573;

Lecce: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1565;

Lucca: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2015;

Macerata: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1978;

Matera: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1678;

Milano:, decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 737;

Modena: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1432;

Napoli: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1576;

Padova: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1566;

Piazza Armerina: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1998;

Potenza: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1986;

Reggio Emilia: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1545;

Roma « Confalonieri »: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1945;

Roma « Diaz »: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1727;

Roma « Giuliani »: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 733;

Roma « Vittorino da Feltre »: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1952;

Salerno: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1681;

Taranto: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2172;

Vicenza: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1683;

Veduto il primo comma dell'art. 18 dei suddetti decreti presidenziali con cui vengono fissate le norme per il conferimento mediante pubblico concorso del posto di preside;

Considerato che detto comma, tra l'altro ammette a concorso in questione solo insegnanti di materie tecniche escludendo ingiustificatamente gli insegnanti di materie non tecniche;

Ritenuta la necessità e la convenienza di conformare la norma predetta alle disposizioni vigenti per i concorsi a preside negli Istituti di istruzione tecnica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi dei seguenti:

ISTITUTI PROFESSIONALI PER IL COMMERCIO

Agrigento: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2140;

Albano: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2141;

Alessandria: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2142;

Ancona: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1979;

Anzio: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1875;

Arezzo: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1949;

Asti: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2143;

Avellino: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1686;

Bari: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1481;

Barletta: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2144;

Bassano del Grappa: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1948;

Belluno: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1950;

Benevento: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1945;

Bergamo: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1956;

Bologna « Aldrovandi »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1685;

Bologna « Manfredi »: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1957;

Bolzano lingua italiana: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1974;

Bolzano lingua tedesca: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1976;

Brescia: decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, n. 1398;

Brindisi: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2146;

Carrara: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1902;

Caserta: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1957;

Catania: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1903;

Catanzaro: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1967;

Città di Castello: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1983;

Como: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1971;

Conegliano: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1970;

Cosenza: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1955;

Crema: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1904;

Cremona: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1959;
Cuneo: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1969;
Empoli: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1905;
Este: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1968;
Fano: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1906;
Ferrara: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1946;
Firenze « Da Verrazzano »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1907;
Firenze « Peruzzi »: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1955;
Firenze « Sassetti »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2149;
Foggia: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2150;
Forlì: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1951;
Frascati: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1980;
Frosinone: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1982;
Genova « Baliano »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2148;
Genova « Bertani »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1955;
Genova « Ruffini »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1922;
Genova-Nervi: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1978;
Genova-Sampierdarena: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2147;
Gorizia: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1919;
Grosseto: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2017;
Imperia-Oneglia: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1920;
Ivrea: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1684;
Lanciano: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1985;
La Spezia: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1984;
Lecce: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1977;
Livorno: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1908;
Lucca: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2137;
Mantova: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2162;
Marsala: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1926;
Merano: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2161;
Messina: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2136;
Milano « Frisi »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1889;
Milano « Lombardini »: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1993;
Milano « Mazzini »: decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, n. 1448;
Modena: decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, n. 1999;
Molfetta: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1890;
Montevarchi: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2135;
Monza: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1999;
Napoli « Caracciolo »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1977;
Napoli « Fortunato »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1925;
Napoli « Della Porta »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1891;
Napoli « Salvator Rosa »: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1995;
Novi Ligure: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1892;
Novara: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1500;
Padova: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2021;
Palermo: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1924;
Parma: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1893;
Pavia: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2000;
Perugia: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1955, n. 1449;
Pesaro: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1923;
Pescara: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2024;
Piacenza: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1928;
Pisa: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1901;
Pistoia: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1994;
Prato: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2171;
Ragusa: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2001;
Ravenna: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1918;
Reggio Calabria: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1414;
Reggio Emilia: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1954;
Rho: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1449;
Rimini: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1459;
Roma « Buonarroti »: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2007;
Roma « Cesi »: decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 2006;
Roma « Ferrara »: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2002;
Roma « Della Valle »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1973;
Roma « G. Romano »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1877;

Roma « L. Einaudi »: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2008;
Roma « Metastasio »: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1726;
Roma « Carlo Moneta »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2133;
Roma « G. Morosini »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1931;
Roma « U. di Savoia »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1675;
Roma « Vespucci »: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1944;
Salerno: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1921;
Saluzzo: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1676;
Sanremo: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1953;
Santa Margherita Ligure: decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 1666;
Sassari: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1952;
Savona: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1953;
Siena: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1927;
Sondrio: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2134;
Taranto: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1965;
Terni: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1930;
Terracina: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1917;
Torino « Giulio »: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1944;
Torino « Bosso »: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1723;
Torre Annunziata: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2163;
Tortona: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2152;
Trani: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1673;
Trapani: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1975;
Trento: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1972;
Treviso: decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1960, n. 1947;
Trieste: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2139;
Udine: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1413;
Vercelli: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1956;
Verona: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1958;
Viareggio: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1932;
Vicenza: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1966;
Vigevano: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2151;
Viterbo: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1943;
Voghera: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2138;

ISTITUTI PROFESSIONALI ALBERGHIERI

Abano Terme: decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, n. 1555;
Alassio: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1677;
Bari: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1460;
Chianciano Terme: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1425;
Firenze: decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, n. 1556;
Fiuggi: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2155;
Gardone Riviera: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2014;
Genova: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1483;
Milano: decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 2023;
Montecatini Terme: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1458;
Napoli: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581;
Palermo: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1427;
Recoaro Terme: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1674;
Riccione: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2170;
Rieti: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2116;
Roccaraso: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2018;
Salerno: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2004;
Salsomaggiore: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2009;
San Pellegrino Terme: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2154;
Sassari: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1459;
Senigallia: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1947;
Soverato: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1672;
Stresa: decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1955, n. 1554;
Torino: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2156;
Varallo Sesia: decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 1686.

ISTITUTI PROFESSIONALI FEMMINILI

Bari: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1926;
Bologna: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 736;
Brescia: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2168;
Catania: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1682;

Firenze: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 732;
Forlì: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573;
Lecce: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1565;
Lucca: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2015;
Macerata: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1978;
Matera: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1678;
Milano: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 737;
Modena: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1432;
Napoli: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1576;
Padova: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1566;
Piazza Armerina: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1998;
Potenza: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1986;
Reggio Emilia: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1545;
Roma « Confalonieri »: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1945;
Roma « Diaz »: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1727;
Roma « Giuliani »: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 733;
Roma « V. da Feltre »: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1952;
Salerno: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1681;
Taranto: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2172;
Vicenza: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 1683,
viene modificato come appresso:

« Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di ruolo di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 93. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1966, n. **764**.

Istituzione in Sion (Svizzera) di un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Losanna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Sion (Svizzera) un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Losanna.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 30 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1966, n. **765**.

Esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa di Jugoslavia, relativo agli istituti di informazione, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia relativo agli istituti di informazione, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 6 dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 23 — DI PRETORO

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia relativo agli istituti di informazione.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, avendo constatato con grande soddisfazione il generale sviluppo delle relazioni tra i due Paesi e nel desiderio di promuovere maggiormente tale sviluppo mediante la creazione nei territori dei due Paesi di istituti di informazione, che possono essere denominati Centri culturali o Istituti di cultura,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ciascuna delle due Parti contraenti si impegna a consentire l'istituzione ed il funzionamento nel proprio territorio di un Centro di informazione dell'altra Parte contraente, sotto la denominazione di « Centro culturale » o di « Istituto di cultura », che avrà lo scopo di far conoscere al pubblico la vita, la civiltà e la cultura del proprio Paese.

Ciascun Centro avrà la propria sede nella capitale dell'altra Parte contraente. Previo accordo tra le due Parti contraenti ciascun Centro potrà aprire in altre città sezioni distaccate, le quali svolgeranno le medesime attività e nei confronti delle quali si applicheranno tutte le agevolazioni previste dal presente Accordo a favore del Centro.

Articolo 2

I Centri suindicati eserciteranno la loro attività nello ambito delle condizioni fissate dal presente Accordo e conformemente alla legislazione del Paese nel cui territorio hanno sede.

Articolo 3

I Centri potranno esercitare le seguenti attività:

a) organizzare nei loro locali una biblioteca ed una sala di lettura;

b) pubblicare, o importare, pubblicazioni di informazione culturale e scientifica del rispettivo Paese;

c) presentare dei films nei loro locali e dare in prestito films documentari, scientifici e didattici ad istituzioni sociali, scientifiche o educative locali, tramite gli Enti competenti del Paese in cui hanno sede;

d) organizzare nei loro locali conferenze letterarie, scientifiche ed altre, accompagnate o meno da illustrazioni visive o da manifestazioni musicali;

e) organizzare nei loro locali delle esposizioni di fotografie, disegni, manifesti, libri, opere d'arte originali o riproduzioni;

f) prestare assistenza alle istituzioni per l'insegnamento della lingua del proprio Paese, in collaborazione con le autorità del Paese in cui hanno sede.

Articolo 4

I Centri potranno importare liberamente ed in esenzione di diritti doganali il materiale necessario allo svolgimento di dette attività (libri, giornali, riviste, pubblicazioni periodiche, partiture musicali ed altri stampati, nonchè quadri, disegni, litografie, incisioni, films, diapositive, e registrazioni sonore di carattere educativo, scientifico e culturale), in conformità con le disposizioni vigenti nel territorio del Paese in cui essi hanno sede.

I Centri avranno facoltà di prestare, ma non di vendere o di distribuire al pubblico, le suddette pubblicazioni.

Articolo 5

Nell'esercizio delle attività di cui all'art. 3 del presente Accordo, i Centri dovranno attenersi alle disposizioni vigenti nello Stato nel cui territorio hanno sede in materia di stampa, cinematografia, rappresentazioni ed altre pubbliche manifestazioni.

Articolo 6

Il presente Accordo sarà ratificato in conformità alle norme costituzionali di ciascuna delle Parti contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio delle Note relative all'avvenuta ratifica.

Articolo 7

Il presente Accordo è stipulato a tempo indeterminato e resterà in vigore fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti. In tal caso, l'Accordo cesserà di avere vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia.

Fatto a Belgrado il 10 novembre 1965 in duplice esemplare nelle lingue italiana e serbo-croata, facendo entrambi i testi ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	*Per il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia*
MARIO ZAGARI	M. PAVICEVIC

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **766**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 90. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
Letteratura cristiana antica;
Storia della miniatura e delle arti minori.

Art. 93. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:
Gnoseologia;
Letteratura cristiana antica;
Logica.

Art. 98. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere (indirizzo europeo) è aggiunto quello di:
Storia della miniatura e delle arti minori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 18. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1966, n. **767**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 80. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Neuropsichiatria infantile ».

Art. 81. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Audiologia ».

Art. 288, il primo comma relativo alle finalità ed ai titoli di ammissione alla Scuola di perfezionamento in filologia moderna è abrogato e sostituito dal seguente: « Titolo di ammissione è la laurea in Lettere o la laurea in Lingue e letterature straniere moderne conseguita presso una Facoltà di lettere e filosofia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 12 agosto 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 21. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **768**.

Mutamento della denominazione del comune di Sessano in quella di « Sessano del Molise » (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Sessano (Campobasso) in data 30 marzo 1965, n. 17, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Sessano del Molise »;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Campobasso in data 28 dicembre 1965, n. 261/17, con la quale è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Sessano, in provincia di Campobasso, è mutata in quella di « Sessano del Molise ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1966

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 29 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. **769.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Ente Italiano di Servizio Sociale - E.I.S.S. », con sede in Roma.

N. 769. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Ente Italiano di Servizio Sociale - E.I.S.S. », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 10. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. **770.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle Parrocchie di Sant'Anastasia e di San Giovanni Evangelista, nel comune di Lanzo Torinese (Torino).

N. 770. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 4 febbraio 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle Parrocchie di Sant'Anastasia e di San Giovanni Evangelista, entrambe in contrada Monastero del comune di Lanzo Torinese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 125. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **771.**

Autorizzazione alla Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino ad acquistare alcuni immobili.

N. 771. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino viene autorizzata ad acquistare, per il complessivo prezzo di lire 230.000.000 le seguenti aree edificabili, site in Torino, zona Mirafiori: per il prezzo di L. 127.000.000 il terreno di mq. 1072, di proprietà della Società in accomandita semplice « Alberina »; per il prezzo di L. 92.500.000 il terreno di mq. 1072, di proprietà della Società in accomandita semplice « Alessandra »; per il prezzo di L. 10.500.000 il terreno di mq. 1160, di proprietà della Società in accomandita semplice « Carla ».

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 129. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **772.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia delle SS. Stigmate di N.S.G.C., nel comune di Parma.

N. 772. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Parma in data 25 aprile 1961, integrato con postilla di pari data e con due dichiarazioni di cui la prima del 13 giugno 1961 e la seconda del 4 febbraio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia delle SS. Stigmate di N.S.G.C., nel quartiere Montanara di Parma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 126. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **773.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, Sacerdote e Confessore, nel comune di Milano.

N. 773. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 3 luglio 1965, integrato con dichiarazione del 26 ottobre successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, Sacerdote e Confessore, in frazione Baggio del comune di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 127. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966.

Istituzione presso la suprema Corte di cassazione della 5ª e 6ª sezione penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 16 luglio 1966;

Visto l'art. 7 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto l'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico.

Presso la Corte suprema di cassazione sono istituite la 5ª e la 6ª sezione penale.

Il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato ad Antagnod, addì 30 luglio 1966

SARAGAT

REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì **23** *settembre* 1966
Registro n. 31 *Grazia e giustizia, foglio n.* 211

(7709)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro storico e dei « Sassi » sita nel comune di Matera.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Matera per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la parte antica della città di Matera, comprendente il centro storico e i « Sassi »;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Matera;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, per la preventiva approvazione, alla competente Soprintendenza, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, oltre che un quadro naturale di incomparabile bellezza, un complesso veramente unico nel suo genere, di grande importanza paesistica, nonchè culturale e tradizionale, testimone fra l'altro della persistenza millenaria di un insediamento umano che dalla preistoria è arrivato ai giorni nostri attraverso fasi successive che hanno lasciato le loro profonde tracce artistiche nelle abitazioni, parte in grotta e parte esterne, e nelle chiese rupestri arricchite da affreschi e da elementi architettonici di eccezionale interesse, il tutto godibile da punti di vista e belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Matera — costituita dal centro storico e dai « Sassi » — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a sud: da Vico Casalnuovo, per via nazionale Matera-Miglionico, lungo la sede viaria ferrovie CC.LL., all'esterno sud per borgo La Nera fino alla colonia elioterapica;

a est: da Vico Casalnuovo per una fascia di profondità variabile rispetto al torrente Gravina fino al ciglio in corrispondenza della direttrice di via Gattini con via Cererie;

a nord: dalla colonia elioterapica per via Gramsci, incrocio via Lucana, via L. Lavista;

a ovest: da via L. Lavista, piazza Vittorio Veneto, via XX Settembre, via Gattini, fino all'incrocio con via Cererie.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera.

La Soprintendenza ai monumenti di Potenza curerà che il comune di Matera provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 agosto 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Matera

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno quattordici del mese di luglio, alle ore dieci, nei locali dell'Amministrazione provinciale di Matera si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Matera.

(*Omissis*).

Riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, il presidente dichiara valida e aperta la seduta.

(*Omissis*).

Si passa, quindi, alla trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno:

« Imposizione vincolo paesistico su una parte del comune di Matera ».

Il presidente da la parola all'arch. Zampino.

Questi, espone alla Commissione la necessità dell'imposizione del vincolo paesistico nella parte antica della città, comprendente il centro storico ed i « Sassi », al fine di proteggerli, garantendo la conservazione di un complesso veramente unico nel suo genere, di grande interesse paesistico, che ci testimonia, fra l'altro, la persistenza millenaria di un insediamento umano, che dalla preistoria è arrivato ai nostri giorni, attraverso fasi successive, che hanno lasciato le loro profonde tracce artistiche nelle abitazioni parte in grotta e parte esterne, e nelle chiese rupestri, arricchite da affreschi e da elementi architettonici di notevole interesse.

L'arch. Zampino presenta una proposta grafica a mezzo di una pianta della città, sulla quale è segnato il perimetro della zona da vincolare, questa, dietro intervento dell'arch. Plasmati viene ampliata nella zona a monte.

La Commissione decide all'unanimità, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di imporre il vincolo paesistico sulla zona delimitata graficamente sulla allegata pianta e precisamente racchiusa nel perimetro costituito da una linea che passa:

a sud: da vico Casalnuovo, per via nazionale Matera-Miglionico, lungo la sede viaria ferrovie CC. LL., all'esterno sud per borgo La Nera fino alla colonia elioterapica;

ad est: da vico Casalnuovo per una fascia in profondità variabile rispetto al torrente Gravina come segnato in planimetria fino al ciglio in corrispondenza della direttrice di via Gattini con via Cererie;

a nord: dalla colonia elioterapica per via Gramsci incrocio via Lucana, via L. Lavista;

ad ovest: da via L. Lavista, piazza Vittorio Veneto, via XX Settembre, via Gattini fino all'incrocio con via Cererie, dovendosi tutelare l'aspetto paesistico ed ambientale dei « Sassi » e del centro storico della città di Matera, complessi questi d'importantissimo valore culturale e tradizionale, unici nel loro genere costituenti bellezze panoramiche da considerarsi come quadri naturali godibili, perchè pienamente accessibili e visibili.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

(*Omissis*).

(7389)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1147 del 29 settembre 1966. Determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva - Campagna 1966-67.

Con circolare n. 1147 del 29 settembre 1966 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge del 21 dicembre 1961, n. 1527;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri della C.E.E. approvata il 24 luglio 1966, relativa alla organizzazione di un mercato comune nel settore dei grassi;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva Campagna 1966-1967.

I criteri per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1966-67 vengono stabiliti come appresso.

1. — I Comitati provinciali dei prezzi, sentiti in sede di Commissione consultiva i rappresentanti delle categorie interessate, fisseranno entro il 30 novembre 1966, con determinazione pubblicata nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, le caratteristiche medie di resa industriale in olio e di acidità delle sanse vergini di oliva da riferire alla produzione 1966-67.

In ciascuna Provincia le medie in parola saranno determinate per l'intero territorio o per le varie zone di esso, ove gli stessi Comitati lo ritengono necessario in quanto esistano differenze notevoli di caratteristiche da zona a zona.

Inoltre le medie stesse potranno essere fissate distintamente per le sanse normali e per quelle rimacinate, qualora la produzione di queste ultime abbia particolare rilevanza. In ogni caso per sanse rimacinate debbono intendersi quelle ottenute nei frantoi, nei quali, oltre alla molazza o frangitoio per olive, sia installata ed operante l'apposita molazza per la rimacina delle sanse.

2. — Gli stessi Comitati provinciali dei prezzi fisseranno i prezzi minimi di un quintale di sanse vergini di oliva con umidità del 25 % prodotte nella campagna 1966-1967, applicando ai quantitativi di olio, indicati nella seguente tabella per le caratteristiche medie determinate come sopra, la media delle quotazioni registrate dai bollettini della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari per l'olio di sansa di oliva rettificato (o suo equivalente) dal 1° novembre 1966 al 30 aprile 1967.

Ai prezzi minimi, come sopra risultanti, i Comitati provinciali dei prezzi dovranno aggiungere l'eventuale «aiuto» diretto, che, ai sensi dell'art. 10 del regolamento del Consiglio dei Ministri della C.E.E., approvato il 24 luglio 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, sarà destinato agli industriali estrattori per l'olio di sansa grezzo.

Tale «aiuto» diretto sarà, dai Comitati provinciali dei prezzi, riconosciuto ai venditori di sanse, quale parte integrante dei suddetti prezzi minimi, commisurandolo alle quantità di olio rettificato di sansa (o suo equivalente), riferito a ciascuna Provincia, in base alle caratteristiche medie delle sanse di cui al punto 1) del presente provvedimento e secondo la tabella appresso riportata.

Grado di acidità	Resa industriale in olio				
	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %
6	2,005	2,511	3,017	3,514	4,020
7	1,979	2,478	2,977	3,468	3,967
8	1,953	2,445	2,937	3,422	3,914
9	1,927	2,412	2,897	3,376	3,861
10	1,901	2,379	2,857	3,330	3,808
11	1,875	2,346	2,817	3,284	3,755
12	1,849	2,313	2,777	3,238	3,702
13	1,823	2,280	2,737	3,192	3,649
14	1,797	2,247	2,697	3,146	3,596
15	1,771	2,214	2,657	3,100	3,543
16	1,753	2,192	2,630	3,069	3,508
17	1,735	2,170	2,603	3,038	3,473
18	1,717	2,148	2,576	3,007	3,438
19	1,699	2,126	2,549	2,976	3,403
20	1,681	2,104	2,522	2,945	3,368
21	1,655	2,071	2,482	2,899	3,315
22	1,629	2,038	2,442	2,853	3,262
23	1,603	2,005	2,402	2,807	3,209
24	1,577	1,972	2,362	2,761	3,156
25	1,551	1,939	2,322	2,715	3,103
26	1,516	1,895	2,269	2,653	3,032
27	1,481	1,851	2,216	2,591	2,961
28	1,446	1,807	2,163	2,529	2,890
29	1,411	1,763	2,110	2,467	2,819
30	1,376	1,719	2,057	2,405	2,748
da 31 a 35 .	0,933	1,166	1,393	1,630	1,862
oltre 35 . . .	0,491	0,612	0,729	0,855	0,977

Viene inoltre stabilito che il prezzo minimo per quintale di sansa vergine, franco stabilimento di estrazione, non dovrà essere comunque inferiore a L. 500.

3. — Le percentuali di umidità in più o in meno del 25 % andranno in diminuzione o in aggiunta del peso della sansa consegnata.

4. — Per la determinazione del prezzo delle sanse vergini di oliva aventi caratteristiche intermedie a quelle indicate nella tabella di cui al punto 2, i Comitati provinciali dei prezzi applicheranno valori modificati in proporzione.

5. — I prezzi fissati secondo i criteri su espressi s'intendono per merce resa franca allo stabilimento di estrazione viciniore efficiente.

Roma, addì 29 settembre 1966

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato
ANDREOTTI

(7541)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1966, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Di Giammarco Andrea, appartenente alla carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero con la qualifica di commesso avverso il provvedimento del menzionato Ministero del commercio con l'estero n. 205275 del 15 giugno 1964, con il quale venne respinta l'istanza prodotta dal ricorrente in data 6 agosto 1963, sollecitata da altra istanza del 14 aprile 1964, intesa ad ottenere l'attribuzione dello stipendio di commesso al 12° aumento periodico, fruito dallo stesso ricorrente al momento in cui ebbe a dimettersi e non attribuitogli con il decreto ministeriale di riammissione.

(7364)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 29 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,03	624,10	624,18	624,20	624,025	624,08	624,16	624,20	624,08	624,10
$ Can.	579,50	579,25	579,50	579,25	579 —	579,62	579,20	579,25	579,62	579,70
Fr. Sv.	144,30	144,24	144,17	144,18	144,20	144,33	144,10	144,18	144,33	144,25
Kr. D.	90,40	90,36	90,45	90,445	90,35	90,43	90,44	90,445	90,43	90,43
Kr. N.	87,34	87,30	87,37	87,32	87,35	87,35	87,33	87,32	87,35	87,35
Kr. Sv.	120,69	120,65	120,70	120,715	120,75	120,71	120,705	120,715	120,71	120,72
Fol.	172,28	172,27	172,37	172,35	172,23	172,33	172,32	172,35	172,33	172,27
Fr. B.	12,50	12,505	12,5080	12,50	12,49	12,51	12,497	12,50	12,51	12,51
Franco francese	126,70	126,45	126,26	126,23	126,15	126,67	126,32	126,23	126,67	126,42
Lst.	1741,64	1741 —	1742 —	1742 —	1741,25	1742,20	1741,90	1742 —	1742,20	1741,90
Dm. occ.	156,48	156,45	156,44	156,46	156,44	156,51	156,445	156,46	156,51	156,44
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,18	24,1875	24,12	24,19	24,185	24,1875	24,19	24,19
Escudo Port.	21,72	21,72	21,70	21,73	21,75	21,73	21,715	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,425	10,42	10,42	10,42	10,425	10,42	10,42

Media dei titoli del 29 settembre 1966

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,225

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	103 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,015
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1966

Valuta	
1 Dollaro USA	624,18
1 Dollaro canadese	579,225
1 Franco svizzero	144,18
1 Corona danese	90,442
1 Corona norvegese	87,325
1 Corona svedese	120,71
1 Fiorino olandese	172,335
1 Franco belga	12,498
1 Franco francese	126,275
1 Lira sterlina	1741,95
1 Marco germanico	156,452
1 Scellino austriaco	24,186
1 Escudo Port.	21,722
1 Peseta Sp.	10,422

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 6 agosto 1966 « Modifica dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 30 agosto 1966, agli articoli 6, I, n. 4) e 19 n. 12) dell'allegato, in luogo di « corrente » e « destituzione », deve leggersi rispettivamente: « occorrente » e « destinazione ».

(7595)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 giugno 1966 dal sig. Radoicovic Erminio, nato a Parenzo il 2 gennaio 1930, residente a Trieste, strada di Guardiella n. 52, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Radovini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto ministeriale 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Radoicovic Erminio è ridotto nella forma italiana di Radovini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Raunik Alice, nata a Parenzo il 7 novembre 1932, moglie;

2) Radoicovic Alessandra, nata a Melbourne (Australia) il 12 luglio 1959, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente all'interessato.

Trieste, addì 8 settembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(7444)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreti presidenziali 12 gennaio e 26 aprile 1966, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 17 e 18 ottobre 1966, con inizio alle ore 8.

(7547)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a dieci posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 832;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a dieci posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a dieci posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.
Titolo di studio. Abilitazione professionale
Abilitazione alla guida di autoveicoli

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, o in ingegneria meccanica.

Gli aspiranti debbono essere, altresì, forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

I predetti debbono, inoltre, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *B* per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.
Inammissibilità.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, via del Seminario, Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo o quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di sessanta giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni sessanta agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data — dovranno rilasciate al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massmo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

n) gli estremi della patente di abilitazione di categoria *B* per la guida di autoveicoli richiesta nel precedente art. 2.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà cònto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia — di data recente — munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto) sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta ed orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali.

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di

Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei *perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art.* 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

t) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera *b*) di tale articolo, *dovranno produrre un certificato, in competente* bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi — entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno com-

provare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

9) una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente Prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6), 7) e 9) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 7) e 9) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *q*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;

2) diploma originale comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

8) una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente Prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), e 7) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere di 2ª classe.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 31 maggio 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1966
Registro n. 58, *foglio n.* 098

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: *Macchine*:

1) Meccanica applicata alle macchine:

Attrito radente o di rotolamento. Lubrificazione. Sistemi articolati piani, quadrilateri articolati piani. Manovellismi. Polari. Trasmissione del moto. Ruote di frizione. Ruote dentate. Ruotismi ordinari ed epicicloidali. Cuscinetti. Tramissione con elementi flessibili. Regolazione del moto periodico. Volani. Regolazione della velocità di regime. Regolatori. Eccentrici. Freni. Misura della potenza. Vibrazioni. Fenomeni di risonanza. Velocità critiche. Bilanciamento delle forze di inerzia. Accelerazione del piede di biella.

2) Termodinamica:

Generalità. Trasformazioni. Leggi relative. Applicazioni. Conduttività termica. Principi. Entropia. Cambiamenti di stato. Gas ideali. Vapori saturi e surriscaldati. Diagramma di Mollier.

3) Macchine termiche:

a) Macchine a vapore a moto alternativo: cicli, rendimenti, potenza. Accorgimenti per il miglioramento del rendimento termodinamico, vapore surriscaldato, spillamenti di vapore. Studio dei fenomeni che accompagnano il passaggio del vapore nel cilindro. Organi di distribuzione. Generatori di vapore: tipi e rendimenti.

b) Generalità sulle turbine.

c) Motori a combustione interna: Generalità. Varie specie di cicli. Diagrammi entropici. Confronto fra ciclo teorico e ciclo indicato. Rendimento volumetrico. Espressioni generali della potenza. Potenzialità termica della miscela. Variazione della potenza col variare della pressione e della temperatura ambiente. Sovralimentazione. Curve caratteristiche dei motori. Accensione. Velocità di propagazione della fiamma. Preaccensioni e detonazioni. Motori a carburazione; combustibili e loro uso, carburanti e antidetonanti. Numero di ottano. Carburazione. Vari tipi di carburatori. Regolazione. Cicli e pressione media indicata ed effettiva. Consumo, rendimenti e bilancio termico. Raffreddamento. Dati caratteristici del motore. Motori ad iniezione: generalità. Cicli. Ritardo dell'accensione delle nafte. Numero di catene. Vari sistemi di iniezione. Regolazione. Dati caratteristici del motore. Consumi, rendimenti e bilancio termico.

Seconda prova: *Elettrologia e principi di macchine elettriche*:

1) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2) Definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3) Corrente elettrica continua; legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo. Legge di Kirchoff.

4) Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore precorso da corrente posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti.

5) Fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione e mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6. Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizione di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7) Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella e a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase.

8) Generatrici a corrente continua. Sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9) Motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10) I trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Autotrasformatori.

11) Cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità.

12) Alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni.

13) Sui principali metodi di misura di correnti, di tensioni, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

Terza prova: *Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni*:

Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazione semplice e composta. Asse neutro in sezioni omogenee. e non omogee. Strutture di cemento armato (generalità).

Quarta prova: (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma secondo):

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) norme sulla circolazione stradale;

b) elementi di contabilità generale dello Stato;

c) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

d) nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

e) (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma secondo):

Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di aver piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tale caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno provare di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Il Ministro: SPAGNOLLI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi
Via del Seminario — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . . domiciliato in . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a dieci posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *B* n. . . . per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432, rilasciata da . . . . il . . . .

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . .

Firma . . . . (6).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni. . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6810)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Pesaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3371 in data 16 aprile 1966, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto vacante di direttore del pubblico mattatoio di Pesaro;

Considerato che il dott. Raffaele Costantino, componente della suddetta Commissione, è impossibilitato per ragioni di servizio a partecipare ai lavori del concorso;

Vista la nuova designazione avanzata dalla prefettura di Pesaro;

Decreta:

La Commissione giudicatrice di cui al decreto n. 3371 in data 16 aprile 1966, è modificata come segue:

dott. Ennio Simonini, vice prefetto ispettore del Ministero degli interni, componente, in sostituzione del dott. Raffaele Costantino.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto n. 3371.

Pesaro, addì 13 settembre 1966

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(7272)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.